

COMMISSIONE XIII

LAVORO — ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE — COOPERAZIONE

XXIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 13 MAGGIO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLE FAVE

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Modifiche alla legge 14 luglio 1957, n. 594, sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi. (874)	205
PRESIDENTE	205, 206, 209, 210
GITTI, <i>Relatore</i>	205, 206, 209
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	207, 209
BETTOLI	207, 209
RAPELLI	208, 209
CALVI	208
FERIOLI	208
REPOSSI	209
BUTTÈ	209
VENEGONI	210

La seduta comincia alle 9,55.

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge Dal Canton Maria Pia ed altri: Modifiche alla legge 14 luglio 1957, n. 594, sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi (874).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Dal Canton

Maria Pia, Berloffia, Badaloni Maria, Capugli, Cocco Maria, Durand de la Penne, Ferrara, Mattarelli Gino, Penazzato, Repossi, Rubinacci, Storti, Titomanlio Vittoria: « Modifiche alla legge 14 luglio 1957, n. 594, sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, avevamo nominato un Comitato ristretto, il quale ha proceduto, d'intesa con il Ministero e con alcuni proponenti, ad una ampia disamina della proposta di legge e dei problemi ad essa connessi.

Prego il relatore, onorevole Gitti, di portare a conoscenza della Commissione le conclusioni a cui è arrivato il Comitato ristretto.

GITTI, *Relatore*. I colleghi ricorderanno che nella seduta in cui ebbe inizio la discussione sulle modifiche alla legge 14 luglio 1957 che riguarda le norme per il collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi, erano emerse preoccupazioni soprattutto per il possibile conflitto che poteva crearsi fra le diverse categorie di mutilati o invalidi, in considerazione specialmente del fatto che in molte aziende le funzioni di centralinista sono affidate ordinariamente al portinaio, quasi sempre mutilato di guerra ovvero mutilato del lavoro ovvero, ancora, mutilato per servizio. Inoltre, fu fatto osservare che si sarebbero potute creare situazioni di estrema delicatezza, soprattutto in alcune determinate attività, come per esempio quella alberghiera, ove l'assunzione obbligatoria di centralinisti ciechi potrebbe portare ad un funzionamento non razionale dei servizi in quanto il cieco

può essere utilmente impiegato nell'attività di servizio telefonico, ma non anche in quella attività sussidiaria e complementare di informazione e documentazione che spesso viene svolto dai centralinisti alberghieri in favore dei clienti.

Da parte del Comitato ristretto si è ritenuto che questa preoccupazione sia eccessiva, in quanto che negli alberghi di lusso o di prima categoria, il servizio di informazioni in favore della clientela e le attività connesse a detto servizio sono svolte dall'apposito *bureau* o dal portiere, mentre gli altri alberghi non hanno cinque linee urbane. Rimane, tuttavia, la considerazione che un centralinista telefonico cieco non potrebbe forse adeguarsi all'uso di un centralino operante in un quadro numerico di utenza in continua variazione, qual è quello degli alberghi: a questo proposito, il Comitato ristretto ha ritenuto che il problema, per quanto fondato, riveste un carattere marginale, di modo che una esclusione delle aziende alberghiere dagli obblighi contenuti nella legge in esame non sarebbe formalmente giustificata e creerebbe un « precedente » che potrebbe essere, a torto o a ragione, invocato da aziende esercenti altre attività.

Per quanto riguarda l'altro problema, mi riferisco al conflitto che si sarebbe potuto creare tra appartenenti a diverse categorie di mutilati e invalidi, si è ritenuto di ovviare a tale inconveniente proponendo il testo che è stato distribuito ai colleghi, cioè rendendo obbligatoria l'assunzione di centralinisti telefonici ciechi soltanto in caso di nuove assunzioni. Queste nuove assunzioni debbono essere fatte anche dai privati nelle sedi e stabilimenti che abbiano un centralino di smistamento a più di un posto di lavoro o un centralino ad un solo posto di lavoro ma con almeno cinque linee urbane.

Credo che effettivamente il Comitato ristretto abbia avuto la possibilità di tenere presenti i punti di vista e le osservazioni emersi durante la discussione di carattere generale che si era fatta precedentemente, motivo per il quale ritengo che il testo che proponiamo possa essere integrato dal secondo articolo che è stato proposto questa mattina dal rappresentante del Governo, in quanto con esso si vengono sostanzialmente a stabilire norme eguali a quelle che hanno i datori di lavoro e le amministrazioni pubbliche, per la denuncia dei posti di lavoro.

Credo che, nonostante ci siano state e ci siano titubanze da parte di qualche collega, tenuto conto del lato umano e sociale del prov-

vedimento, posso chiedere alla Commissione di voler dare approvazione al provvedimento.

PRESIDENTE. Mi pare di aver capito che la proposta di legge Dal Canton è sostituita dall'articolo 1 proposto dal Comitato ristretto. Ma in questo momento il rappresentante del Governo mi ha consegnato un testo predisposto dal Ministero. Qual è il pensiero del Comitato ristretto su tale testo?

GITTI, *Relatore*. Lo accettiamo poiché non è altro che un perfezionamento o, se si vuole, una integrazione del testo predisposto dal Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Do lettura del testo presentato dal Governo e accettato dal Comitato ristretto:

ART. 1.

Le pubbliche Amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende statali, anche in deroga all'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, e all'articolo 12 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, nonché alle disposizioni ministeriali che fanno divieto di assunzione di personale, sono tenuti ad assumere, per ogni ufficio sede o stabilimento che sia dotato di centralino telefonico di smistamento a più di un posto di lavoro o, che avendo un centralino a un solo posto di lavoro, abbia più di 100 dipendenti, un privo della vista viene abilitato alle funzioni di centralinista telefonico.

Detti centralinisti possono essere assunti dalle pubbliche Amministrazioni, enti pubblici o aziende statali fino all'età di 45 anni e sono inquadrati nei posti iniziali del personale della carriera esecutiva o nella terza categoria del personale avventizio.

L'obbligo dell'assunzione di centralinisti telefonici ciechi, in caso di nuove assunzioni di centralinisti, riguarda anche i privati datori di lavoro, i cui uffici sedi o stabilimenti abbiano un centralino di smistamento a più di un posto di lavoro od un centralino ad un solo posto di lavoro con almeno cinque linee urbane.

Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, si intendono centralini telefonici quelli installati presso uffici, sedi o stabilimenti che abbiano funzioni di smistamento e di collegamento. Sono in ogni caso esclusi dall'applicazione della presente legge le centrali e i centralini destinati a pubblico servizio.

La fornitura degli speciali dispositivi eventualmente occorrenti per le trasformazioni tecniche necessarie per consentire ai privi della vista il lavoro di centralinisti telefonici, è a carico dell'Unione italiana dei ciechi.

ART. 2.

Le pubbliche Amministrazioni, gli enti pubblici, le aziende statali e i privati datori di lavoro di cui all'articolo 1 della presente legge debbono, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della medesima, inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale una dichiarazione dalla quale risulti l'ubicazione dei dipendenti uffici, sedi o stabilimenti dotati dei centralini contemplati dal predetto articolo 1.

Le pubbliche Amministrazioni, gli enti pubblici, le aziende statali e i privati datori di lavoro debbono altresì comunicare, nel termine sopra indicato, il numero e le generalità dei centralinisti vedenti addetti ai singoli centralini.

Entro il 31 dicembre di ogni anno dovranno, a cura dei pubblici e privati datori di lavoro interessati, essere comunicate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le variazioni ai dati di cui sopra.

I privati datori di lavoro che trasgrediscono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una ammenda da lire 5.000 a lire 50.000.

ART. 3.

Gli articoli 1 e 4 della legge 14 luglio 1957, n. 594, sono abrogati.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Come gli onorevoli colleghi hanno avuto modo di rilevare dalla lettura che il Presidente ha dato del testo sostitutivo proposto dal Governo, le modifiche introdotte al testo predisposto dal Comitato ristretto sono più che altro di carattere formale, il che significa che, sostanzialmente, il Governo accetta e fa proprio il testo predisposto dal Comitato ristretto, il quale a suo tempo era stato nominato per enucleare un testo concordato dalla proposta di legge Dal Canton.

Anzitutto, all'articolo 1, comma primo, dove è detto: « sono tenuti ad assumere per ogni ufficio, sede di stabilimento che siano dotati di centralino telefonico », si è ritenuto opportuno di sostituire la parola « siano » con l'altra « sia ».

Al secondo comma dello stesso articolo 1, proporrei ora allo stesso testo governativo il seguente emendamento aggiuntivo: « sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti norme in materia ».

Tale precisazione potrebbe sembrare pleonastica, in quanto chiunque debba essere as-

sunto come dipendente di pubblica amministrazione dovrebbe avere i requisiti previsti dalle norme vigenti, ma è una precisazione che si impone per ragioni di chiarezza, onde non si interpreti che il solo requisito di essere privo della vista ed abilitato alle funzioni di centralinista telefonico possa dare diritto all'assunzione.

Al terzo comma, infine, si è ritenuto opportuno aggiungere, dopo le parole: « in caso di nuove assunzioni », le altre « di centralinisti ». Anche in questo caso, la precisazione serve ad evitare che possano sorgere equivoci.

L'articolo 2, sempre del testo sostitutivo proposto dal Governo, può essere considerato come una integrazione dell'articolo 4 della legge 14 luglio 1957, n. 594, perché si è voluto prevedere che l'obbligo delle denunce preventive al Ministero del lavoro e della previdenza sociale debba essere previsto anche nei confronti di quelle aziende che sono state indicate nell'articolo 1 del testo sostitutivo, di quelle aziende cioè che abbiano un centralino con più posti di lavoro, oppure un solo centralino ma con cento dipendenti, oppure un centralino con cinque linee telefoniche urbane. Anche questa è stata ritenuta una precisazione necessaria al fine di evitare che le aziende per le quali è previsto il nuovo obbligo possano esimersi dalla denuncia preventiva.

BETTOLI. Io sono d'accordo sul testo che è stato predisposto dal Comitato ristretto con le precisazioni aggiuntive fatte dal rappresentante del Governo che chiariscono quanto già prevedeva il testo del Comitato ristretto. Poiché nella seduta precedente — quella che ha portato alla nomina del Comitato ristretto — sono stato quello che ha sollevato le maggiori obiezioni, obiezioni che hanno portato alla sospensione della discussione del provvedimento, vorrei precisare: 1°) che la legge come viene oggi sottoposta alla Commissione può trovare applicazione, mentre la proposta iniziale della collega Dal Canton rimaneva una semplice affermazione che non poteva trovare applicazione; 2°) che nei termini in cui è stato precisato il campo di applicazione, noi possiamo dare la certezza di occupazione a una certa quantità di centralinisti ciechi.

C'è un'osservazione da fare e riguarda l'assunzione dei centralinisti ciechi presso le pubbliche amministrazioni. E qui che troveremo le maggiori difficoltà nell'applicazione perché la parte aggiuntiva proposta dal Governo — cioè che i centralinisti ciechi per essere assunti devono avere il titolo di studio — sarà un requisito che pochi potranno far va-

lere. Pertanto sarà necessario che il Governo studi una deroga nel senso che il requisito fondamentale del titolo di studio dovrà essere integrato soprattutto dalla abilitazione del centralinista cieco.

Per le aziende private, invece, il termine di cento dipendenti non vale; valgono invece i termini che ci sia una sede o stabilimento con centralino di smistamento a più di un posto di lavoro oppure con un solo posto di lavoro ma con almeno cinque linee urbane. Altrimenti, si arriverebbe all'assurdo che una azienda bancaria con dieci, venti linee urbane ma con soli 25 dipendenti, è esclusa dall'obbligo dell'assunzione di un centralinista cieco.

D'altra parte si potrebbe avere, per esempio, una azienda di ceramica con più di cento dipendenti e con un centralino di scarsa importanza che sia obbligata ad assumere un centralinista cieco, pur avendo un rapporto, per le conversazioni telefoniche, da uno a cento rispetto all'azienda bancaria.

C'è quindi una netta separazione di concetti nel campo di applicazione tra azienda privata e azienda pubblica.

L'ultima preoccupazione nata alla fine dei lavori del Comitato ristretto è stata quella delle possibilità di allargare il campo di applicazione. Prima di tutto se il centralinista deve fare anche il lavoro dell'addetto al *bureau* oppure che tenga conto delle prenotazioni, che dia informazioni, ecc. Ma un'attività alberghiera di questo tipo, secondo me, non rientra negli obblighi dell'assunzione del centralinista cieco, perché non si arriva mai a cinque linee urbane. A Roma, per esempio, superano le cinque linee urbane soltanto sei o sette alberghi (il Grand Hotel ne ha 14; l'Excelsior 15) ma si scende subito a 6 all'albergo Ambasciatori, a 5 nell'albergo Flora. Perciò, sono soltanto i più grandi alberghi che superano questo limite. Ecco perché la preoccupazione degli albergatori, secondo me, non deve essere accettata. Vedremo in seguito, quando la legge sarà applicata, quale sarà la situazione. Poiché si tratta soltanto di grossi complessi alberghieri che verrebbero ad essere obbligati all'assunzione di centralinisti ciechi, io non avrei tanta preoccupazione perché si tratta di entità economiche di notevole importanza che possono, anzi, aiutarci a sperimentare l'assunzione di centralinisti ciechi.

Siamo pronti, però, a riesaminare il problema qualora il servizio telefonico che si svolge negli alberghi non fosse un lavoro adatto per un cieco oppure comportasse oneri eccessivi.

Sono d'accordo con l'articolo aggiuntivo proposto dal Governo, perché non fa che ripetere norme già in vigore e che sono indispensabili. Se una legge non ha una penale, è una bella legge ma nel 99 per cento dei casi non viene applicata.

Detto questo annuncio il nostro voto favorevole.

RAPELLI. Poiché non ci è stato distribuito il testo sostitutivo, non ho la possibilità di leggerlo. Non volendo d'altra parte votare alla cieca, penso che occorra precisare per lo meno un punto che ritengo molto importante. Se ho capito bene, sarebbero esclusi dall'applicazione della legge le centrali e i centralini destinati a pubblico servizio. Se così è, a me pare che la dizione usata sia equivoca e che possa prestarsi a molti esoneri. Un altro aspetto del problema riguarda la utilizzazione negli alberghi dei centralinisti privi della vista. Chi conosce la vita alberghiera sa bene come quasi tutto il personale, oltre ai requisiti specifici richiesti per le diverse mansioni, debba conoscere qualche lingua straniera e debba saper capire foneticamente il cliente che non sappia esprimersi correttamente. Ebbene, gli alberghi, specie quelli frequentati da clienti stranieri, nei confronti dell'obbligo di assumere un centralinista privo della vista, troveranno il modo e la maniera di non adeguarsi, adducendo il motivo che il centralinista cieco, anche se abile nel disimpegno del suo lavoro dal punto di vista manuale, potrebbe non offrire alcuna garanzia dal punto di vista della conversazione con i clienti. Mi rendo conto che questo è un argomento di carattere professionale riguardante il solo settore degli alberghi, e che non sia il caso di accennare ad esso nel testo del progetto di legge, ma penso che ci si debba preoccupare anche di questo aspetto della preparazione professionale dei centralinisti privi della vista, se non vogliamo ridurre notevolmente le possibilità della loro occupazione.

CALVI. Sono d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Bettoli, vorrei aggiungere una sola osservazione. Mentre nel testo sostitutivo è prevista la sanzione per chi non adempie alla formalità della compilazione di un determinato modulo, nessuna sanzione è prevista per gli inadempienti all'obbligo di assumere un centralinista privo della vista.

FERIOLI. Sono favorevole al testo sostitutivo proposto dal Governo. Vorrei, tuttavia, che fosse ben chiarito che cosa si intende per centrali e centralini destinati a pubblico servizio, i quali, secondo lo stesso testo, sa-

rebbero esclusi dall'applicazione della legge. Secondo me si tratta di qualche cosa di molto più complesso di un semplice telefono pubblico, pertanto una precisazione in merito si impone se vogliamo veramente favorire l'occupazione dei centralinisti privi della vista che potrebbero trovare occupazione anche presso le varie società telefoniche.

RAPELLI. È una questione che secondo me va chiarita da tecnici della materia, perché una cosa è il centralino telefonico privato e un'altra cosa è il commutatore di una grande centrale telefonica.

BETTOLI. Il posto telefonico pubblico è un certo servizio regolato dalla legge; è una voce che troviamo ripetuta in tutte le norme. Se escludiamo questi posti telefonici pubblici, il resto rimane tutto incluso, comprese le aziende telefoniche. Proporrei di escludere i posti telefonici pubblici.

PRESIDENTE. Anche io ho dei dubbi di ordine tecnico. Se vogliamo riservarci di approfondire...

RAPELLI. Io toglierei l'espressione « servizio pubblico ». Ci penserà poi l'associazione dei ciechi a colmare la lacuna.

REPOSSI. No, diventa pericoloso: è una questione troppo delicata.

GITTI, Relatore. Quello che potrebbe creare interpretazioni errate è il fatto di aver messo nella legge « le centrali e i centralini destinati a pubblico servizio ». Se togliamo la parola « centrale » potremo togliere ogni preoccupazione e mi pare che sarebbe sufficiente perché per quanto riguarda « il centralino » tutti sappiamo che cosa è.

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Mi rendo conto delle perplessità che sono state sollevate, soprattutto dall'onorevole Rapelli.

Sarei d'accordo sui concetti enunciati dall'onorevole Ferioli, cioè che tutte le aziende avrebbero l'obbligo di assumere i ciechi, però penso che nelle grosse centrali dei nostri servizi telefonici probabilmente questi elementi — per la loro menomazione fisica — potrebbero essere non adatti ad esercitare quelle funzioni.

Per quanto sia spiacevole, dobbiamo rinviare ancora l'approvazione della legge e proporrei di rinviarla alla prossima seduta in maniera da approfondire meglio i punti che hanno destato perplessità. Soprattutto sotto l'aspetto tecnico, è meglio fare una legge che resti veramente operante piuttosto che una legge che possa subire delle difficoltà di applicazione di fronte a certe situazioni nelle quali l'aspetto tecnico può veramente costi-

tuire un ostacolo insuperabile. Proporrei alla Commissione e al signor Presidente di rinviare alla prossima seduta.

BUTTE. Indipendentemente dalle formulazioni che potremmo trovare, a me pare che lo spirito della legge parte dal concetto di occupare una certa categoria, cioè i ciechi che abbiano un adeguato addestramento procurato attraverso la loro associazione. Non deve esserci alcuna preoccupazione tecnica, perché si possono adibire a determinate funzioni. Se non si può fare ciò, allora vengono automaticamente eliminati.

Se per gli alberghi ci vuole la conoscenza delle lingue, ebbene ci sarà qualche cieco che si procurerà una tale conoscenza.

Se per le centrali di smistamento internazionali non si può utilizzare un cieco, non si metterà. Non credo che dobbiamo essere noi a preoccuparci dei quadri, dei *relais*, delle molte funzioni che si svolgono nelle centrali telefoniche. Mi pare che dobbiamo limitarci a stabilire l'obbligo per gli enti pubblici e privati con determinate caratteristiche di assumere dei ciechi. Poi ci sarà la loro associazione che segnalerà le diverse situazioni. Noi non possiamo fare carico alle aziende di assumere elementi assolutamente inidonei. L'importante è che ci sia quest'obbligo quando ci siano le possibilità.

GITTI, Relatore. Per poter mettere un centralinista privo della vista in condizioni di operare il suo servizio, debbono essere installati appositi apparecchi e questo si può fare esclusivamente là dove c'è un regolare centralino telefonico. È evidente che tutte le preoccupazioni manifestate sorgono dal desiderio di ognuno di arrivare a collocare il maggior numero possibile di centralinisti privi della vista. Non ritengo, tuttavia, che sia possibile arrivare ad installare nelle centrali di smistamento l'apparecchio per i ciechi; questo, del resto, lascerebbe aperto comunque il problema senza spostare i termini concreti di quella che è la possibilità di collocamento. Ad ogni modo ritengo anch'io molto opportuno chiarire bene il punto riguardante i casi di esclusione dall'applicazione della legge.

REPOSSI. Mi pare che si stiano sollevando nuovamente i problemi già superati quando discutemmo la legge attualmente in vigore. Penso che la soluzione migliore sia quella di stabilire l'obbligo in forma generica dell'assunzione di centralisti telefonici ciechi, in modo che tutti, privati datori di lavoro o pubbliche amministrazioni, siano tenute ad adempierlo in caso di nuove assunzioni, quando vi siano i presupposti di cui all'articolo 1 del

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1960

progetto di legge in esame. D'altra parte, pur desiderando, come tutti, di procedere rapidamente all'approvazione del provvedimento, ritengo anch'io che sia bene chiarire i punti che formano oggetto di preoccupazione, onde arrivare ad una formulazione che non crei poi degli imbarazzi o delle perplessità.

VENEGONI. Sono anch'io del parere di rinviare la discussione alla prossima seduta pregando il Governo di fornire alla Commissione gli opportuni chiarimenti al quesito posto dall'onorevole Bettoli relativo ai requisiti necessari per essere assunti dalle pubbliche amministrazioni.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 10,50.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI